

Legge regionale 31 marzo 1990, n.29

**Modifiche ed integrazioni alle LL.RR. 19 dicembre 1979, n. 63 e 26 maggio 1986, n. 26 concernenti l'ordinamento delle Unità sanitarie Locali**

ARTICOLO 1

(Oggetto della legge)

1. La presente legge detta norme di modifica ed integrazione delle leggi regionali 19 dicembre 1979, n. 63 e 26 maggio 1986, n. 26 in materia di ordinamento delle unità sanitarie locali della Toscana.

ARTICOLO 2

(Modificazione dell'art. 8 della LR n. 63/1979)

1. Nell'articolo 8, primo comma, della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 63 la locuzione "i comuni singoli o associati" è sostituita con la locuzione "i comuni singoli o associati o le comunità montane".

ARTICOLO 3

(Sostituzione dell'articolo 9 della LR n. 63/1979)

1. L'articolo della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 63 è sostituito dal seguente, ferma restando la relativa rubrica:

"Per l'articolazione del territorio in distretti, i comuni singoli o associati e le comunità montane sono tenuti ad osservare, di norma, la coincidenza con i confini comunali o con le altre zonizzazioni territoriali sub - comunali purché includenti una popolazione non inferiore in ogni caso a 5.000 abitanti, nelle aree sparse, od a 15.000 abitanti, nelle aree urbane, tenendo inoltre conto dei seguenti criteri:

- la presenza di bisogni e di fasce di rischio per gruppi omogenei di popolazione;
- l'effettiva fruibilità dei servizi da parte degli utenti e l'accessibilità dei medesimi in relazione alle caratteristiche geomorfologiche e dell'assetto urbanistico del territorio;
- l'efficienza tecnico - funzionale dei servizi;
- la partecipazione ed il controllo democratico sulla efficacia dei servizi.

2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si considerano "aree sparse" i territori dei comuni con densità di popolazione inferiore a 250 abitanti per chilometro quadrato ed i territori classificati montani ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; si considerano "aree urbane" tutte le altre. In nessun

caso possono essere individuati distretti di ampiezza demografico - territoriale inferiore a quella di una circoscrizione sub - comunale istituita ai sensi della legge 8-4-1976, n. 278.

3. I comuni associati e le comunita' montane provvedono alla suddivisione del territorio in distretti, sentiti i singoli comuni interessati.

4. In presenza di obiettive condizioni di necessita' determinate dalla speciale conformazione orografica connessa a particolari situazioni infrastrutturali, il Consiglio regionale puo' autorizzare l'individuazione di distretti con popolazione residente inferiore a quella minima prescritta dal primo comma."

#### ARTICOLO 4

(Modificazione dell'articolo 10 della LR n. 63/1979)

1. Il primo comma dell'articolo 10 della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 63 e' sostituito dal seguente:

"La gestione dei presidi, delle strutture organizzative e delle attivita' multinazionali o con bacino di utenza multizonale e' affidata all'unita' sanitaria locale nel cui territorio hanno sede, individuata dal piano sanitario regionale."

2. Nel secondo comma dell'articolo 10 della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 63 la locuzione "i comuni singoli o associati" e' sostituita con la locuzione "le province".

#### ARTICOLO 5

(Modificazione dell'articolo 11 della LR n. 63/1979)

1. Nell'articolo 11, primo e secondo comma, della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 63 la locuzione "i comuni singoli o associati" e' sostituita con la locuzione "i comuni singoli o associati e le comunita' montane".

2. Al termine del primo comma dell'art. 11 della LR 19 dicembre 1979, n. 63 e' aggiunta la seguente lettera:

"c) la costituzione di una Consulta del volontariato con funzioni consultive e propositive, composta dai rappresentanti delle associazioni del volontariato, operanti nel territorio di competenza".

#### ARTICOLO 6

(Modificazione dell'articolo 24 della LR n. 63/1979)

1. Il secondo comma dell'articolo 24 della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 63 e' sostituito dai seguenti:

"In attuazione dei piani regionali, il comitato di gestione dell'unita' sanitaria locale, unitamente al bilancio annuale di cui all'art. 24 della LR 24-5-1980, n. 68, elabora per l'assemblea una relazione contenente dati ed elementi concreti sui risultati della gestione e sui livelli di prestazione conseguenti nel corso dell'esercizio precedente e sulle previsioni ed i programmi per l'esercizio successivo, comprendente le direttive per l'organizzazione dei servizi e l'impiego del personale, nonche' per l'uso del patrimonio e delle attrezzature, con previsione di acquisizione e di svincoli di destinazione.

Salvo quanto stabilito dal secondo comma del precedente articolo 10, la relazione e la proposta di bilancio di cui al precedente comma, prima dell'approvazione da parte dell'assemblea dei comuni singoli o associati o delle comunita' montane, sono trasmesse al sindaco del comune nel cui territorio l'unita' sanitaria locale ha la sede legale, il quale, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento, indice e coordina la conferenza socio - sanitaria alla quale partecipano i Comuni e le Province interessate, anche attraverso assessori a cio' delegati, le rappresentanze sindacali, professionali, sociali e del volontariato, operatori dell'USL e degli enti pubblici e privati con essa convenzionati.

In caso di mancata predisposizione della relazione annuale entro i termini stabili, la Giunta regionale provvede a nominare un commissario "ad acta" per tale adempimento. Copia della relazione, dopo l'approvazione da parte dell'assemblea, e' trasmessa ai sindaci dei comuni ed ai presidenti delle comunita' montane dell'area, ai Presidenti delle Province interessate ed alla Giunta regionale.

Sulla base delle relazioni di cui ai commi precedenti le Province trasmettono alla Regione una propria relazione, unica per tutte le unita' sanitarie locali del territorio provinciale, la quale esamina la situazione socio - sanitaria complessiva in rapporto agli interventi pubblici di sviluppo socio - economico, nonche' agli interventi di prevenzione che si attuano nel territorio provinciale.

Nella stessa relazione la Provincia esamina l'andamento dei livelli di prestazione, nonche' il grado di efficacia dei servizi sociosanitari, in particolare per l'attivit  e i servizi multizonali, formulando, anche in relazione ai fenomeni di mobilita' dell'utenza dei servizi diagnostici - terapeutici, eventuali proposte per l'aggiornamento dei piani regionali e dei programmi delle unita' sanitarie locali.

Copia della relazione e' inviata altresı' ai Sindaci ed ai Presidenti delle associazioni intercomunali interessati.

Restano ferme le attribuzioni previste dall'art. 12 della L. 23-12-1978, n. 833".

#### ARTICOLO 7

(Sostituzione dell'art. 26 della LR n. 63/1979)

1. L'articolo 26 della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 63 e' sostituito dal seguente:

"Il controllo sugli atti degli organi delle unita' sanitarie locali e' esercitato dal competente organo regionale in conformita' delle disposizioni della legge statale".

#### ARTICOLO 8

(Integrazione dell'articolo 2 della LR n. 26/1986)

1. Nell'articolo 2 della legge regionale 26 maggio 1986, n. 26 sono aggiunti, dopo il secondo comma, i seguenti:

"3. Le unita' sanitarie locali possono affidare la gestione di proprie attivita', ai fini di una loro maggiore efficienza ed efficacia, ad altra unita' sanitaria locale mediante apposite convenzioni autorizzate dalla Giunta regionale. La Giunta regionale o, per i rapporti tra le unita' sanitarie locali afferenti il proprio territorio, il Comune di Firenze autorizzano la stipula delle convenzioni medesime disponendo il trasferimento delle corrispondenti risorse finanziarie ed il distacco delle relative unita' di personale da parte delle unita' sanitarie locali interessate.

4. La convenzione determina le modalita' organizzative per lo svolgimento delle attivita' convenzionate in modo da assicurare a tutta l'utenza interessata livelli uniformi di accessibilita' alle prestazioni.

5. Le disposizioni di cui ai commi terzo e quarto non si applicano alle attivita' per le quali il piano sanitario regionale individua bacini di utenza multizonali.

6. La Giunta regionale stabilisce rapporti con le regioni limitrofe al fine di assicurare, agli abitanti dei comuni di confine, le necessarie prestazioni sanitarie, anche attraverso servizi, presidi e operatori di tali regioni.

7. La disciplina dei predetti rapporti e' approvata dal Consiglio regionale".

#### ARTICOLO 9

(Integrazione dell'articolo 3 della LR n. 26/1986)

1. Al primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 26 maggio 1986, n. 26 e' aggiunto il seguente periodo: "Ai medesimi organi

devono intendersi riferite le competenze attribuite all'assemblea dalla legge regionale 19 dicembre 1979, n. 63 e dalla presente legge".

#### ARTICOLO 10

(Integrazione della legge regionale 26 maggio 1986, n. 26)

1. Dopo l'articolo 4 della legge regionale 26 maggio 1986, n. 26 e' inserito il seguente:

"Art. 4 bis

(Disposizioni relative al Comune di Firenze)

1. Il Comune di Firenze, nell'esercizio di una generale funzione di programmazione e coordinamento assicura per le unita' sanitarie locali costituite nel proprio ambito territoriale l'unitarieta' e l'integrazione degli atti e degli adempimenti ad esse affidate dai piani regionali.

2. In particolare, il Comune provvede alla ripartizione tra le unita' sanitarie locali di cui al precedente comma delle attivita' stabilite dai piani regionali e delle risorse a tal fine assegnate.

3. Nel medesimo ambito le determinazioni dei piani regionali hanno efficacia vincolante relativamente ai parametri complessivi previsti per l'insieme delle unita' sanitarie locali, con particolare riferimento alle attivita' assegnate per bacini di utenza multizonale, al numero massimo delle strutture organizzative assegnate per ciascuna attivita' fondamentale, ai posti letto assegnati per ciascuna specialita' ed alle dotazioni di personale per ciascun profilo professionale.

4. Per le unita' sanitarie locali costituite nell'ambito del Comune di Firenze gli atti di cui alla lettera b) del successivo articolo 8 sono predisposti dai rispettivi organi di gestione e sottoposti all'approvazione del Consiglio comunale per il tramite della Giunta municipale.

5. La Regione determina gli ambiti territoriali delle unita' sanitarie locali interne al Comune di Firenze su proposta del Comune medesimo".

#### ARTICOLO 11

(Integrazione dell'articolo 6 della LR n. 26/1986)

1. Al primo comma dell'articolo 6 della legge regionale 26 maggio 1986, n. 26 e' aggiunto il seguente periodo:

"In presenza di tali servizi due dei sei membri sono eletti

tra i candidati proposti dalla Provincia ai sensi del successivo articolo 7 garantendo, nelle unita' sanitarie locali con ambito territoriale interprovinciale, entrambe le province interessate".

#### ARTICOLO 12

(Integrazione dell'articolo 7 della LR n. 26/1986)

1. All'articolo 7 della legge 26 maggio 1986, n. 26 e' aggiunto il seguente comma:

"3. I requisiti, le modalita' di documentazione ed il termine di cui ai commi precedenti si applicano, nei casi previsti dal primo comma, ultimo periodo del precedente articolo 6, anche alle proposte di candidatura di competenza delle province, che sono depositate a cura dei rispettivi Presidenti".

#### ARTICOLO 13

(Norme transitorie)

1. La disposizione prevista dall'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 6 della legge regionale 26 maggio 1986, n. 26, come modificato dalla presente legge, si attua in occasione delle prime sostituzioni o rinnovi anche parziali dei componenti gli organi di gestione in carica, con precedenza, nelle unita' sanitarie locali con ambito interprovinciale, per la provincia includente la porzione territoriale piu' estesa.

2. Fino all'attuazione, anche parziale, della predetta disposizione l'assemblea puo' stabilire che il Presidente della provincia o un assessore da lui delegato in via permanente sia invitato a partecipare con voto consultivo alle riunioni del comitato di gestione.

#### ARTICOLO 14

(Disposizioni finali relative ai distretti)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge i componenti organi dei comuni singoli o associati o delle comunita' montane, su proposta degli organi di gestione delle rispettive unita' sanitarie locali, provvedono a ridefinire gli ambiti territoriali dei distretti con particolare riferimento a quelli che risultano in contrasto con i criteri di cui al primo comma dell'articolo 9 della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 63 cosi' come sostituito dalla presente legge. Le relative determinazioni sono approvate dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.

2. Negli stessi termini i medesimi organi trasmettono alla Giunta regionale per il successivo inoltro al Consiglio le eventuali richieste documentate di autorizzazione in deroga ai sensi dell'ultimo comma del predetto articolo cosi' come sostituito

dalla presente legge.

3. Qualora non sia stata ridefinita l'articolazione distrettuale entro il termine stabilito dal secondo comma, la Giunta regionale, sentito l'organo di gestione dell'unità sanitaria locale, avanza all'organo competente una propria proposta, con riferimento all'adeguamento necessario a quanto disposto nella presente legge.

4. Se entro i successivi sei mesi l'organo competente non provvede, la Giunta regionale propone al Consiglio la ridefinizione territoriale dei distretti in via sostitutiva.

#### ARTICOLO 15

(Abrogazione di precedenti disposizioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

#### ARTICOLO 15

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

- l'ultimo comma dell'articolo 10 e la locuzione "a norma del precedente articolo 14" del primo comma dell'articolo 23 della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 63;
- l'intero titolo sesto della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 63;
- l'inciso "inoltre" del primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 26 maggio 1986, n. 26;
- gli articoli 40 e 41 della legge regionale 6 dicembre 1984, n. 70.